



ridefiniamo / l'assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) / Assicurazione contro le perdite su crediti (APC)

Edizione 03.2013

Sommario

La vostra Assicurazione crediti in sintesi	3	Liquidazione del sinistro	9
Oggetto ed estensione dell'assicurazione	5	Art. 12 Come viene determinata la perdita assicurata?	9
Art. 1 Che cosa è assicurato?	5	Art. 13 Come viene calcolato l'indennizzo?	9
Art. 2 Quali crediti sono esclusi dalla copertura assicurativa?	5	Art. 14 Quando viene pagato l'indennizzo?	9
Art. 3 Rischi assicurati	5	Art. 15 Quali sono le modalità di gestione dei crediti dopo l'indennizzo da parte di AXA?	9
Art. 4 Quali rischi non sono assicurati?	6	Art. 16 Rimborso dell'indennizzo	9
Art. 5 A quanto ammonta la franchigia?	6	Premi	10
Art. 6 A quanto ammonta l'indennizzo massimo in un anno?	6	Art. 17 Premi.	10
Applicazione dell'assicurazione	7	Disposizioni varie	10
Art. 7 Che cosa sono i limiti di credito?	7	Art. 18 Qual è la durata della polizza e quali sono le modalità di disdetta?	10
Art. 8 Come si deve svolgere la gestione dei debitori da parte dello stipulante?	7	Art. 19 In che modo vengono effettuate le comunicazioni e le dichiarazioni?	10
Mancato pagamento da parte dei debitori	7	Art. 20 Che cosa accade in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali?	10
Art. 9 Quando si considera avvenuto un sinistro sinistro e cosa deve osservare lo stipulante in questi casi?	8	Art. 21 Quale diritto si applica?	10
Dichiarazione di sinistro e mandato d'incasso – Termine di carenza	8	Art. 22 Protezione dei dati	10
Art. 10 Come deve essere effettuata la dichiarazione di sinistro?	8		
Art. 11 Che cosa succede dopo la dichiarazione di sinistro?	8		

Per facilitare la lettura è stata usata solo la forma maschile, essa deve comunque intendersi estesa anche a quella femminile.

La vostra Assicurazione crediti in sintesi

Nella seguente sintesi vi informiamo circa i principali contenuti della nostra offerta assicurativa.

Chi è l'assicuratore?	AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e società affiliata del Gruppo AXA.
Quali rischi sono assicurati?	Mancati pagamenti di averi nei confronti di debitori.
Qual è l'estensione della copertura assicurativa?	<ul style="list-style-type: none">– Perdite subite dallo stipulante a seguito dell'insolvenza dei suoi debitori (art. 3 CGA);– Crediti derivanti dalla fornitura di merci, opere o servizi a credito. Merci, opere o servizi devono essere fatturati e consegnati o erogati nel corso della durata del corrispondente limite di credito. In tale ambito, i debitori devono avere il loro domicilio in uno dei paesi riportati nelle CPA III.
Quali rischi e crediti sono esclusi dall'assicurazione?	<p>La polizza «APC» dell'assicurazione crediti non copre i seguenti rischi e crediti (artt. 2 + 4 CGA):</p> <ul style="list-style-type: none">– crediti per i quali siano in corso o vengano fatte valere obiezioni, eccezioni o contropretese (crediti contestati), salvo il caso in cui lo stipulante vinca la controversia giuridica in questione;– crediti nei confronti di enti di diritto pubblico contro i quali una procedura di insolvenza è inammissibile;– crediti nei confronti di debitori che presentano vicinanza familiare o affinità economica con lo stipulante;– crediti risultanti dalla cessione per uso di beni mobili o immobili (ad es. locazione, leasing, affitto);– crediti derivanti da vendite il cui importo è garantito attraverso l'impiego di un credito documentario irrevocabile o che risultano pagabili al più tardi al momento della consegna;– crediti risultanti dalla vendita in conto deposito o su commissione;– interessi corrispettivi e interessi di mora, perdite su cambi, penali, somme da corrispondere a titolo di risarcimento danni o altre spese accessorie non addebitate nella fattura originale;– crediti risultanti dalla vendita a debitori per i quali, al momento della fornitura:<ul style="list-style-type: none">– non sia in vigore alcun limite di credito valido e sufficiente (cfr. articolo 7);– una precedente fattura dello stipulante nei confronti di questo stesso debitore sia rimasta insoluta per 60 giorni dopo il termine di pagamento concesso;– o stipulante abbia già notificato un sinistro conformemente all'articolo 10;– sia già in corso lo stato d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3;– spese di giudizio o di esecuzione forzata sopportate dallo stipulante;– spese sostenute al fine di risolvere ricorsi in garanzia per vizi della cosa o altre eccezioni.
Cosa bisogna sapere in merito al pagamento del premio?	<p>L'ammontare del premio e le relative scadenze sono specificati nella polizza.</p> <p>Al premio si aggiunge la tassa federale di bollo.</p>
Quali sono gli obblighi dello stipulante?	<ul style="list-style-type: none">– Al fine di ottenere la copertura assicurativa per un determinato debitore, richiedere un sufficiente limite di credito in CHF attraverso l'apposito portale online messo a disposizione (art. 7 CGA);– Nella scelta dei suoi debitori assicurati, nella concessione dei termini di pagamento e nella gestione dei debitori, adoperare la stessa diligenza richiesta ad un commerciante non assicurato (art. 8 CGA);– Qualora si apprendano fattispecie tali da indicare un peggioramento della solvibilità di un debitore, notificare tale circostanza ad AXA e mettere a sua disposizione la dichiarazione di sinistro indicata nell'art. 10, comprensiva di tutti i relativi allegati;– Effettuare entro 30 giorni i relativi rimborsi a favore di AXA, qualora una successiva decisione giudiziaria non dovesse riconoscere né una parte né la totalità del credito alla base di un indennizzo erogato, ovvero qualora dovesse risultare che non sussiste alcun diritto all'indennizzo (art. 16);– Notificare ad AXA qualsiasi polizza o altro contratto tale da coprire del tutto o in parte le attività che rientrano nel campo di applicazione della polizza (art. 19 CGA).

Quando inizia e quando finisce la copertura/il contratto?

La durata del contratto di assicurazione è pari a dodici mesi, e si rinnova automaticamente di un ulteriore anno qualora almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso non venga dichiarata da parte dello stipulante e/o dell'assicuratore l'intenzione di non proseguire il rapporto di assicurazione (art. 18 cpv. 1 CGA).

Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo?

Per la stipulazione e l'esecuzione del contratto AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate per i pagamenti, ecc.), salvati in uno schedario elettronico;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, relazioni di periti, indicazioni di assicuratori precedenti sull'andamento dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data riscossione dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. In caso di dati relativi a un sinistro, il termine di 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso.

Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori interessati, ai creditori pignorati, alle autorità, ai legali e ai periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

Per snellire il lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un'offerta ottimale di prodotti e servizi), le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente il diritto di consultare i dati di base dei clienti (allo scopo d'identificare il cliente), i dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi ai sinistri) e i profili cliente allestiti.

Importante!

Troverete informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Introduzione

La polizza definisce le condizioni alle quali AXA indennizza lo stipulante per le perdite che questi può subire a seguito dell'insolvenza accertata o presunta dei suoi debitori.

La polizza ha un carattere forfetario nella misura in cui lo stipulante, nel rispetto delle disposizioni concordate nelle Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA), assoggetta all'assicurazione tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della polizza stessa; qualsiasi altra forma di copertura di tali attività necessita del preventivo assenso scritto da parte di AXA.

Oggetto ed estensione dell'assicurazione

Art. 1

Che cosa è assicurato?

AXA risarcisce allo stipulante le perdite su crediti scaduti che questi vanta nei confronti dei suoi debitori, a condizione che il sinistro si verifichi durante il periodo di validità del contratto di assicurazione.

L'assicurazione è prestata per i crediti risultanti dalla fornitura di merci e opere ovvero dalla prestazione di servizi a nome dello stipulante nell'ambito della sua regolare attività imprenditoriale, inclusa l'IVA secondo il diritto svizzero, purché lo stipulante sia autorizzato a fatturarla. Le merci e i servizi dovranno essere forniti e fatturati dallo stipulante durante la validità del rispettivo limite di credito (cfr. articolo 7). L'assicurazione risarcisce l'ammontare dei crediti in essere al momento della fornitura delle merci o dell'esecuzione dei servizi.

I debitori devono avere il loro domicilio in uno dei paesi che figurano nelle CPA III. Lo stipulante è tenuto a fatturare le proprie merci e i propri servizi entro 30 giorni dalla data della loro consegna o esecuzione. Qualora la fatturazione venga effettuata 30 giorni dopo la fornitura delle merci o delle opere ovvero dopo l'erogazione dei servizi, la fattura permane comunque oggetto dell'assicurazione nella misura in cui tutti gli altri obblighi risultino assolti e laddove al momento della fatturazione sia in essere un limite di credito valido.

Il termine massimo di pagamento che può essere concesso ai debitori è di 90 giorni a contare dalla data della fattura originale.

Per fornitura s'intende la consegna al debitore della merce o dei documenti di trasporto che conferiscono il diritto di disporre. I servizi s'intendono forniti nel momento in cui vengono erogati e il debitore ne può disporre. Ai sensi della polizza, l'esecuzione di un servizio è considerata come fornitura.

Art. 2

Quali crediti sono esclusi dalla copertura assicurativa?

La copertura assicurativa non è operante per:

- crediti per i quali siano in corso o vengano fatte valere obiezioni, eccezioni o contropretese (crediti contestati), salvo il caso in cui lo stipulante vinca la controversia giuridica in questione;
- crediti nei confronti di enti di diritto pubblico contro i quali una procedura di insolvenza è inammissibile;
- crediti nei confronti di debitori che abbiano con lo stipulante un rapporto di parentela (fino al 3° grado) o un legame economico (più del 20% dei diritti di voto o del capitale);
- crediti risultanti dalla cessione per uso di beni mobili o immobili (ad es. locazione, leasing, affitto);
- crediti risultanti da vendite il cui prezzo sia garantito da un credito documentario irrevocabile o sia pagabile al più tardi al momento della fornitura, tenendo presente che gli assegni e le cambiali sono considerati pagamenti ai sensi della polizza solo al momento del loro incasso;
- crediti risultanti dalla vendita in conto deposito o su commissione;

- interessi corrispettivi e interessi di mora, perdite su cambi, penali, somme da corrispondere a titolo di risarcimento danni o altre spese accessorie non addebitate nella fattura originale;
- crediti risultanti dalla vendita a debitori per i quali, al momento della fornitura:
 - non sia in vigore alcun limite di credito valido e sufficiente (cfr. articolo 7);
 - una precedente fattura dello stipulante nei confronti di questo stesso debitore sia rimasta insoluita per 60 giorni dopo il termine di pagamento concesso;
 - lo stipulante abbia già notificato un sinistro conformemente all'articolo 10;
 - sia già in corso lo stato d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3;
- spese di giudizio o di esecuzione forzata sopportate dallo stipulante;
- spese sostenute al fine di risolvere ricorsi in garanzia per vizi della cosa o altre eccezioni;
- altre spese, tasse e dazi doganali, salvo diversa disposizione nelle presenti condizioni.

Art. 3

Rischi assicurati

L'assicurazione copre le perdite subite in seguito ad insolvenza accertata. Lo stato d'insolvenza accertato si realizza solo quando:

in Svizzera:

- è stato concluso un concordato stragiudiziale con tutti i creditori: alla data in cui tutti i creditori hanno dato il loro consenso scritto al concordato;
- viene accordata una moratoria concordataria o autorizzata la conclusione di un concordato giudiziale: alla data del decreto giudiziale;
- viene avviata la procedura fallimentare: alla data del decreto giudiziale;
- viene emesso un attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento: alla data dell'attestazione;
- viene emesso un attestato di un ufficio di esecuzione o fallimenti, secondo il quale il debitore non possiede attivo e una procedura di esecuzione non avrebbe quindi alcun esito positivo: alla data dell'attestazione;

all'estero:

- si verifica un fatto di pari rilevanza di quelli sopra elencati per la Svizzera;
- ha luogo un rifiuto di apertura di una procedura fallimentare in seguito a mancanza di attivo: alla data del decreto giudiziale.

Insolvenza presunta

L'insolvenza presunta relativa a un debitore si configura quando una fattura emessa nei confronti di tale soggetto non risulta pagata una volta decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicato sulla fattura originale.

Art. 4

4. Quali rischi non sono assicurati?

L'assicurazione non copre le perdite determinate da:

- interventi delle autorità del paese in cui si trova il debitore (ad es. moratoria, divieto o restrizioni di trasferimento) che lo esimono parzialmente o interamente dall'adempimento delle sue obbligazioni o gli rendono impossibile il regolamento del debito entro la scadenza prevista o con la valuta prevista;
- conseguenze dirette o indirette di atti di terrorismo;
- conseguenze dirette o indirette di catastrofi naturali;
- mancata esecuzione o inosservanza da parte dello stipulante, dei suoi rappresentanti o dei suoi sub-fornitori di clausole e condizioni del contratto di compravendita o di prescrizioni delle autorità, sia in Svizzera che all'estero.

Art. 5

A quanto ammonta la franchigia?

L'ammontare della franchigia è pari al 20 % della perdita calcolata e assicurata ai sensi dell'articolo 12. Lo stipulante non può assicurare la franchigia mediante altra polizza.

Art. 6

A quanto ammonta l'indennizzo massimo in un anno?

Indipendentemente dall'ammontare dei limiti di credito, l'indennizzo massimo stabilito ammonta a CHF 150 000.- per tutte le perdite subite nello stesso anno civile.

Applicazione dell'assicurazione

Art. 7

Che cosa sono i limiti di credito?

Qualora lo stipulante desideri ottenere la copertura assicurativa per un determinato debitore, dovrà richiedere un sufficiente limite di credito in CHF attraverso il portale online messo a disposizione a tale effetto. Se la copertura può essere prestata, l'acquisto del limite di credito si realizza online. L'ammontare del limite di credito si riferisce all'insieme del portafoglio crediti (tutte le fatture in sospeso vantate dallo stipulante nei confronti dello stesso debitore). Qualora lo stipulante desideri ottenere un aumento della sua copertura attuale per un debitore specifico, egli è tenuto ad acquistare un nuovo limite di credito che va a sostituire la copertura precedente.

Lo stipulante riceve da AXA un'approvazione del limite di credito in forma scritta, valevole ogni volta con effetto retroattivo dal primo del mese in cui viene presentata la richiesta. Con decorrenza da questa data sono coperte le forniture effettuate e le relative fatture emesse al debitore citato nel documento d'approvazione.

La durata del corrispondente limite di credito si basa su quella richiesta attraverso il portale online. AXA ha la facoltà di ridurre o revocare detto limite in qualsiasi momento, ma solo con effetto per le forniture effettuate dopo la ricezione da parte dello stipulante della relativa comunicazione di AXA stessa.

Le forniture eseguite dallo stipulante in eccedenza a un limite di credito approvato per iscritto da AXA sono coperte a partire dal momento in cui l'ammontare complessivo dei crediti verso il debitore in questione ritorna al di sotto del rispettivo limite per effetto dei pagamenti percepiti. Nel frattempo l'importo eccedente rimane scoperto ed è completamente a carico dello stipulante.

Le approvazioni dei limiti di credito che AXA ha comunicato allo stipulante, le relative modifiche e gli annullamenti costituiscono parte integrante della polizza e non comportano alcun rinnovo della medesima. Tutti i limiti di credito hanno carattere strettamente confidenziale e sono destinati esclusivamente ad uso proprio e interno dello stipulante. Questi s'impegna a tenere indenne AXA da eventuali pretese avanzate da terzi in relazione a una violazione di tale obbligo.

Art. 8

Come si deve svolgere la gestione dei debitori da parte dello stipulante?

Nella scelta dei suoi debitori assicurati, nella concessione dei termini di pagamento e nella gestione dei debitori lo stipulante deve adoperare la stessa diligenza richiesta ad un commerciante non assicurato.

I termini di pagamento accordati dallo stipulante ai debitori coperti dall'assicurazione non devono eccedere i 90 giorni.

Le proroghe accordate dallo stipulante ai suoi debitori assicurati non possono superare complessivamente i 60 giorni (termine di proroga). Durante il periodo di 60 giorni lo stipulante deve mettere in mora e diffidare i propri debitori conformemente alle norme di legge. Se una fattura rimane insoluta una volta scaduto il termine di proroga, lo stipulante dovrà inviare entro 30 giorni una dichiarazione di sinistro, pena la decadenza di ogni diritto alla prestazione assicurativa.

Lo stipulante deve dare comunicazione immediata ad AXA qualora noti nelle abitudini commerciali di un debitore coperto da assicurazione un cambiamento che potrebbe comportare un aggravamento del rischio, come ad esempio una richiesta di modifica delle precedenti condizioni di pagamento, una proposta di sostituzione di merci o qualsiasi fatto di pari rilevanza.

Mancato pagamento da parte dei debitori

Art. 9

Quando si considera avvenuto un sinistro e cosa deve osservare lo stipulante in questi casi?

Un sinistro si considera avvenuto nel momento in cui l'insolvenza di un debitore viene accertata o presunta ai sensi dell'articolo 3.

Lo stipulante perde il diritto all'indennizzo se non notifica il sinistro ad AXA entro 30 giorni dalla data in cui questo si è verificato.

In presenza di un sinistro, se lo stipulante non dispone dell'esplicito accordo di AXA, non può intraprendere le seguenti attività nei confronti del debitore in questione:

- effettuare nuove forniture contro pagamento in contanti o pagamento anticipato;
- accettare o rifiutare proposte di concordato giudiziale o stragiudiziale o altre richieste di pari rilevanza;
- accettare o rifiutare proposte di rinuncia al credito, domande di moratoria o altre richieste di pari rilevanza; altrimenti lo stipulante perde ogni diritto all'indennizzo in caso di sinistro.

Qualora lo stipulante apprenda da uno dei suoi debitori fattispecie da cui è desumibile un peggioramento della solvibilità dello stesso (come ad es. protesto di assegni o cambiali, proposta di un concordato giudiziale o stragiudiziale, domanda di moratoria concordataria, domanda di fallimento, apertura di una moratoria concordataria, dichiarazione di fallimento ovvero un fatto di pari rilevanza) prima che si verifichi la fattispecie del mancato pagamento del debitore in questione ai sensi dell'articolo 3, lo stipulante stesso è tenuto a notificare tale circostanza ad AXA non appena ne viene a conoscenza, inoltrando altresì l'apposita dichiarazione di sinistro comprensiva di tutti i relativi allegati conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10.

Dichiarazione di sinistro e mandato d'incasso – Termine di carenza

Art. 10

Come deve essere effettuata la dichiarazione di sinistro?

La dichiarazione di sinistro deve essere effettuata per iscritto, presentando il modulo «Dichiarazione di sinistro per l'assicurazione contro le perdite su crediti», disponibile sul sito www.AXA.ch, unitamente alla seguente documentazione:

- estratto conto debitori degli ultimi dodici mesi;
- ordinazioni, conferme d'ordine, bollettini di consegna, copie delle fatture, diffide e corrispondenza;
- tutti i titoli e i documenti occorrenti per l'esercizio dei diritti e degli obblighi risultanti dal credito.

Art. 11

Che cosa succede dopo la dichiarazione di sinistro?

Con la presentazione della dichiarazione di sinistro, lo stipulante conferisce ad AXA un mandato d'incasso, unitamente al quale viene data ad AXA una procura irrevocabile e trasferibile a esercitare a nome e in vece dello stipulante stesso tutti i diritti risultanti dai suoi crediti, anche se questi sono solo parzialmente assicurati. Egli s'impegna, dietro richiesta di AXA, a rinnovare la procura in qualsiasi momento rilasciando una procura individuale.

Lo stipulante accetta esplicitamente che, una volta presentata la dichiarazione di sinistro, egli non possa condurre trattative di propria iniziativa, né intraprendere azioni d'incasso o adire le vie legali nella fattispecie in questione. Egli si dichiara inoltre d'accordo affinché AXA, a propria insindacabile discrezione, possa cedere a terzi il mandato d'incasso.

Durante l'azione di recupero del credito da parte di AXA, ovvero da parte dell'eventuale soggetto terzo da essa incaricato, lo stipulante dovrà:

- a) osservare le direttive impartitegli da AXA per la salvaguardia dei suoi diritti e il pagamento del suo credito;
- b) notificare ad AXA ogni fatto che potrebbe comportare un cambiamento della natura o dell'importo del credito o di qualsiasi garanzia ad esso connessa;
- c) trasmettere ad AXA tutti gli atti o i documenti relativi al suo credito a lui direttamente inviati.

Liquidazione del sinistro

Art. 12

Come viene determinata la perdita assicurata?

Per determinare la perdita assicurata, dai crediti in essere al momento del sinistro vengono dedotti:

- crediti o parti di crediti non assicurati ai sensi dell'articolo 2;
- tutti i pagamenti percepiti dopo la presentazione della dichiarazione di sinistro in conseguenza dalle azioni d'incasso e di riscossione;
- tutte le somme versate allo stipulante da parte del debitore o di un terzo, compresi i pagamenti in contanti e quelli anticipati per nuove forniture, tutti gli accrediti e i crediti compensabili;
- il valore di realizzo di qualsiasi garanzia, diritto o valore patrimoniale che erano stati rimessi come pagamento allo stipulante;
- il valore di realizzo delle merci recuperate, il quale viene imputato almeno al 50 % del prezzo unitario fatturato.

Le fatture in valuta estera vengono convertite nella moneta in cui è espressa la polizza al corso medio ufficiale alla data di ricezione della dichiarazione di sinistro. Questo corso è valido fino al conteggio finale definitivo e viene applicato anche ai pagamenti eseguiti direttamente allo stipulante. I pagamenti incassati direttamente da AXA vengono convertiti nella moneta in cui è espressa la polizza al corso ufficiale in vigore alla data del loro accredito.

Tutti i suddetti pagamenti incassati vengono imputati prima alle singole fatture assicurate secondo l'ordine delle rispettive scadenze e solo successivamente ai crediti non assicurati.

Art. 13

Come viene calcolato l'indennizzo?

L'indennizzo spettante allo stipulante è pari all'80 % della perdita calcolata e assicurata ai sensi dell'articolo 12. Da tale indennizzo vengono dedotti a titolo forfetario CHF 100.- per costi esterni correlati alle attività di incasso e di riscossione.

Art. 14

Quando viene pagato l'indennizzo?

Il conteggio dell'indennizzo di un sinistro ai sensi dell'articolo 3 viene allestito presso AXA una volta trascorso un termine di carenza di 3 mesi dopo il pervenimento della «Dichiarazione di sinistro per l'assicurazione contro le perdite su crediti» conformemente all'articolo 11.

Una volta ricevuto il conteggio dell'indennizzo debitamente firmato dallo stipulante, AXA paga il relativo ammontare entro 14 giorni.

I diritti derivanti dall'assicurazione contro le perdite su crediti non possono essere ceduti.

Art. 15

Quali sono le modalità di gestione dei crediti dopo l'indennizzo da parte di AXA?

Nella misura e nei limiti dell'indennizzo corrisposto, tutti i diritti e le pretese vantati dallo stipulante nei confronti del debitore e di altri soggetti obbligati vengono trasferiti ad AXA, la quale decide a propria insindacabile discrezione circa l'eventuale avvio e svolgimento di ulteriori azioni di recupero del credito.

Dopo il versamento dell'indennizzo, i rimborsi su crediti vengono imputati in prima istanza alle prestazioni assicurative corrisposte da AXA e poi alle spese da essa sostenute successivamente al pagamento dell'indennizzo stesso (ad es. oneri per azioni d'incasso o di recupero). AXA si impegna a versare allo stipulante tutti i rimborsi su crediti che eccedono l'ammontare dell'indennizzo pagato e delle spese sostenute (ad es. oneri per azioni d'incasso o di recupero) per il credito di cui si tratta. I rimborsi in valuta estera vengono convertiti al corso medio ufficiale in vigore alla data del loro accredito nella valuta della polizza.

Art. 16

Rimborso dell'indennizzo

Lo stipulante si impegna a rimborsare ad AXA entro 30 giorni l'indennizzo percepito qualora una decisione giudiziaria successiva non dovesse riconoscere la totalità o una parte del credito indennizzato, ovvero laddove dovesse risultare che non sussiste alcun diritto a un indennizzo.

Premi

Art. 17 **Premi**

Allo stipulante viene addebitato un premio di base annuo che tiene in debita considerazione le imposte dovute ai sensi di legge.

L'ammontare del premio per i limiti di credito di cui all'articolo 7 figura sul portale online appositamente

predisposto ed è parimenti comprensivo dell'imposta dovuta per legge. Il premio deve essere pagato entro 14 giorni dalla ricezione del conteggio di AXA. Gli acquisti sostitutivi eseguiti sul portale vengono conteggiati con il premio di base annuo.

Disposizioni varie

Art. 18 **Qual è la durata della polizza e quali sono le modalità di disdetta?**

La durata del contratto di assicurazione è pari a dodici mesi, e si rinnova automaticamente di un ulteriore anno qualora almeno tre mesi prima del termine dell'anno di assicurazione il rapporto di assicurazione non venga disdetto per iscritto da parte dello stipulante e/o dell'assicuratore.

Qualora sussista il diritto a un indennizzo, ogni parte ha diritto di recedere dal contratto al più tardi nel momento in cui tale importo viene corrisposto. Se a disdire il contratto di assicurazione è AXA, quest'ultima smette di coprire le forniture effettuate successivamente al 14° giorno rispetto alla data in cui viene comunicata allo stipulante la rescissione del contratto. Se invece a disdire il contratto di assicurazione è lo stipulante, non sono più coperte tutte le forniture effettuate successivamente al giorno in cui AXA ha ricevuto la notifica di recesso.

Il contratto di assicurazione si estingue altresì nel giorno in cui lo stipulante richiede un concordato stragiudiziale od ottiene una moratoria concordataria, ovvero nel momento in cui viene avviata dietro sua richiesta una conseguente procedura fallimentare.

Art. 19 **In che modo vengono effettuate le comunicazioni e le dichiarazioni?**

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni che ai sensi delle disposizioni riportate nella presente polizza competono allo stipulante devono essere indirizzate per iscritto alla sede di AXA a Winterthur.

Lo stipulante è tenuto a notificare ad AXA qualsiasi polizza o altro contratto tale da coprire del tutto o in parte le attività che rientrano nel campo di applicazione della polizza.

Art. 20 **Che cosa accade in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali?**

Lo stipulante perde qualsiasi diritto a un indennizzo per i rispettivi crediti vantati in caso di mancata osservanza degli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 5 (Franchigia a carico dello stipulante), dell'articolo 7 (Che cosa sono i limiti di credito?), dell'articolo 8 (Come si deve svolgere la gestione dei debitori da parte dello stipulante?), dell'articolo 9 (Quando si considera avvenuto un sinistro e che cosa deve osservare lo stipulante in questi casi?) e dell'articolo 10 (Come va fatta la dichiarazione di sinistro?).

Art. 21 **Quale diritto si applica?**

Trova applicazione il diritto materiale svizzero, con particolare riferimento alla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e al Codice delle obbligazioni svizzero (CO).

Art. 22 **Protezione dei dati**

Le società del Gruppo AXA si garantiscono l'accesso alle basi contrattuali (eccetto ai dati sul sinistro) allo scopo di snellire il lavoro amministrativo e per fornire ai propri clienti un'offerta ottimale di prodotti e servizi. AXA è autorizzata a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Essa è altresì autorizzata a richiedere le necessarie informazioni a terzi e a prendere visione degli atti ufficiali. AXA s'impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori ed altri assicuratori interessati.

